

L'ELMETTO GIALLO



Il periodico di informazione di ASLE-RLST **n. 7**

IL PUNTO DI VISTA

L'operatività del Rlst può diventare risorsa per le microimprese dell'edilizia

Gli Rlst rappresentano i lavoratori per le imprese con pochi dipendenti (meno di 15) che non hanno designato tra i propri lavoratori la figura del rappresentante per la sicurezza. Il D.Lgs 81/08 all'art. 48 prevede la figura del Rlst le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 50, le stesse del Rls. Inoltre per il rappresentante territoriale si prevede una formazione più approfondita fissata in almeno 64 ore di lezione, più 8 annuali di aggiornamento. Dunque, nell' articolato panorama degli adempimenti previsti dalla legge in ordine alla prevenzione e alla sicurezza in ambiente di lavoro, ecco che l'Rlst, oltre a interloquire direttamente con i lavoratori che rappresenta, può diventare una figura importante anche per il datore di lavoro, di supporto alle microimprese nell'individuazione dei rischi e nell'attività di informazione ai la-

voratori in ordine a temi importanti quali salute, prevenzione e sicurezza. Oggi la figura del Rlst intesa come risorsa per l'impresa è più che mai attuale. In tempo di crisi, infatti, la tendenza è quella di favorire la nascita di microimprese, sempre più spesso costituite dal datore di lavoro con meno di tre lavoratori per unità. In un contesto siffatto, dove la legge non ammette ignoranza e non è disposta a concedere deroghe ai più piccoli, è facile immaginare che i titolari delle microimprese si trovino in difficoltà quando si tratta di fronteggiare i numerosi adempimenti richiesti, alcuni dei quali assolutamente ineludibili. Basti pensare a tutte le implicazioni relative al sistema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dal corretto protocollo di sorveglianza sanitaria, obbligatorio per legge per tutti i datori di lavoro, sino alla predi-

sposizione del Documento di valutazione dei rischi (Dvr), che a partire da gennaio 2013 sarà obbligatorio per tutti i datori di lavoro, anche per le aziende con meno di 10 dipendenti, che sino ad oggi hanno beneficiato dell'autocertificazione: deroga autorizzata dal 2008 ma non più prorogabile. Per andare incontro alle esigenze pressanti che si configurano per come è organizzato il mercato del lavoro in tempo di crisi e al fine di effettivamente tutelare e salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, una risposta esauriente potrebbe essere fornita dalla tempestiva consultazione del Rlst da parte della microimpresa nelle sue diverse possibilità di intervento attribuitigli dall'art. 50 D.Lgs 81/08: dalla consultazione del Psc al coinvolgimento nella riunione periodica, per ricevere, subito, le informazioni necessarie ad affrontare le diverse situazioni di crisi sfruttando, così, tutte le risorse presenti nel settore, Rlst di Asle compresi.

Sommario

Pag. 2

Microimprese: da gennaio via alla valutazione dei rischi con procedure standardizzate

Pag. 4

Arganello, ecco come usarlo in sicurezza

Pag. 6

I dati sugli infortuni

Pag. 7

Rapporto Formedil: aumentano i lavoratori ai corsi di formazione



Microimprese: da gennaio via alla valutazione dei rischi con procedure standardizzate

Terminerà il 31 dicembre 2012 la prassi dell'autocertificazione

Diventeranno operative effettivamente dopo il 31 dicembre 2012. Si tratta delle Procedure standardizzate per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le microimprese, che sono state approvate il 16 maggio 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro istituita presso Ministero del Lavoro. A dirlo è la legge n. 101 del 12 luglio 2012 che ha trasformato in legge il Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012 dal titolo *Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese*, in cui si procrastinava il termine di entrata in vigore delle procedure, non oltre il 31 dicembre 2012 appunto, e si introducevano modifiche all'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/08. A partire dal 2013, dunque, anche le microimprese dovranno attrezzarsi per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi. Si tratterà, comunque, di un

documento specifico per microimprese come previsto dall'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs. 81/08 dove si parla di procedure standardizzate. Dunque, nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, i datori di lavoro per redigere il documento dovranno scrupolosamente attenersi alle procedure approvate dalla Commissione consultiva permanente per la Salute e la Sicurezza sul lavoro che saranno successivamente acquisite

attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione, non appena sarà disponibile il parere della Conferenza Stato Regioni.

Intanto le modifiche apportate dalla Legge 101 del 12 luglio 2012 prevedono che la possibilità di presentare l'autocertificazione dei rischi termini il "terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012".

Un aiuto anche per le imprese con più di 50 dipendenti

Con l'approvazione delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti potranno avvalersi di questa modalità per la valutazione dei rischi. Possibilità sino ad ora esclusa dalla legge. Il comma 6 dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08, infatti, prevedeva che in assenza di tali procedure, la valutazione dei rischi dovesse essere effettuata secondo le procedure ordinarie indicate all'art. 28 del D.Lgs. 81/08.

AUTOCERTIFICAZIONE

Una proroga che non piace all'Europa

L fatto che in Italia le piccole e microimprese con meno di 10 dipendenti abbiano potuto – ad oggi e ancora sino al 31 dicembre 2012 – sostituire il documento di valutazione dei rischi (DVR) con l'autocertificazione non è visto di buon occhio dall'Europa. La UE, infatti, a ottobre 2011 ha indirizzato all'Italia una procedura d'infrazione per il mancato rispetto della Direttiva europea 89/391 su ben otto punti, tra i quali, al punto quattro, è richiamato che nel nostro paese non si rispettano le regole introdotte dalla direttiva, dove la valutazione dei rischi è prevista per tutte le realtà lavorative. Come è noto oggi in Italia non è così. Si prevede infatti un impatto abbastanza massiccio dall'applicazione delle procedure standardizzate, in quanto molte aziende, non

avendo l'obbligo della valutazione dei rischi spesso hanno prodotto un documento di autocertificazione assai blando che non contiene tutte le informazioni richieste dal DVR vero e proprio e che l'applicazione delle procedure standardizzate richiederà a partire dal 1 gennaio 2013. Allora come fare per dare una mano a queste aziende?

Nel frattempo esse per la dell'autocertificazione sino al 31 dicembre 2012, possono trovare un valido supporto consultando la check list di autovalutazione per le piccole e microimprese contenuta nel documento dal titolo "Strumenti per l'implementazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" realizzato da ITACA, (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compati-

bilità ambientale).

Il documento è scaricabile all'indirizzo www.itaca.org nella sezione "Tematiche" sotto la voce "sicurezza appalti" e anche dal sito www.asle.it alla sezione "Approfondimenti".

Utilizzando sin da ora i parametri suggeriti dalle linee guida ITACA le aziende si troveranno poi facilitate a gennaio 2013, quando per legge dovranno presentare il DVR seguendo le indicazioni dettate dalle procedure standardizzate. Ormai la scadenza è imminente. Tanto più che in data 25 ottobre 2012 la Conferenza Stato Regioni ha esaminato, discusso e dato parere favorevole alla bozza di decreto interministeriale (come previsto dall'art. 29, comma 5 del Testo Unico) che contiene le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.

Dall'interno della Commissione consultiva permanente

La parola al membro Cinzia Frescheri

MA COSA SONO PRECISAMENTE QUESTE PROCEDURE STANDARDIZZATE? NE PARLA CINZIA FRASCHERI RESPONSABILE NAZIONALE CISL SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN UN'INTERVISTA RILASCIATA AL QUOTIDIANO ONLINE WWW.PUNTOSICURO.IT. IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SINDACALE L'AVVOCATO FRESCHERI HA PARTECIPATO SIN DALL'INIZIO AI LAVORI DELLA COMMISSIONE, È DUNQUE DA RITENERSI TESTIMONE ATTENDIBILE QUANDO PARLA DELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE. DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNI STRALCI DELL'INTERVISTA CHE SPIEGANO NEL MERITO I CONTENUTI DELLE PROCEDURE CHE DOVREBBERO SEMPLIFICARE LA STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE IMPRESE CON MENO DI 10 DIPENDENTI. VA DETTO CHE IL LAVORO CONDOTTO DALLA COMMISSIONE PER ARRIVARE ALLA REDAZIONE FINALE DELLE PROCEDURE È STATO PORTATO AVANTI ANCHE SU BASE ESPERIENZIALE, TENENDO CONTO DEI PREZIOSI CONSIGLI PORTATI DAGLI RSPP E DAI DATORI DI LAVORO OPPORTUNAMENTE CONSULTATI DALLA COMMISSIONE IN ALCUNE SEDUTE.

L'INTERVISTA

Quale è l'obiettivo che vi siete posti nel redigere il documento delle Procedure standardizzate?

Era necessario fare qualcosa che prendesse per mano i datori di lavoro e gli RSPP che devono redigere il DVR e li aiutasse a svolgere una valutazione che fosse adeguata sia come dimensione, sia come specificità di rischio, per le piccole imprese fino ai 10 dipendenti.

Non ci dimentichiamo che la dimensionalità minima di queste aziende non è collegata alla percentuale, o comunque, all'intensità di rischio. Può succedere, infatti, che in aziende piccole si verifichino situazioni di rischio anche importanti.

Chi non deve far riferimento alle Procedure standardizzate?

Lo strumento non può essere utilizzato dalle aziende elencate all'art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e da quelle che hanno un elemento di rischio alto come le aziende a rischio di incidente rilevante.

Come si fa la compilazione del DVR con le Procedure?

Sulla base delle procedure si deve fare la valutazione e poi, di conseguenza, la Valutazione dei rischi vera e propria.

Come si presenta il documento delle Procedure standardizzate?

Si compone di due parti che sono assolutamente collegate e coerenti. Anzitutto

c'è la modulistica, che richiama e traccia quelle che sono le possibili schede da compilare. Dall'altra parte, poi, abbiamo una sorta di manuale che aiuta a compilare il documento e a fare la valutazione dei rischi nell'azienda. Si tratta di un percorso parallelo, dove si trovano le spiegazioni, l'aiuto e anche le sottolineature su alcuni passaggi nodali – come ad esempio l'organigramma aziendale, la valutazione dei rischi riferita al rapporto con la mansione svolta, con il tempo di lavoro, con l'organizzazione di lavoro ecc.

Gli argomenti proposti sono trattati in modo sufficientemente semplice?

Direi di sì, abbiamo proprio una sorta di fac-simile di un documento di valutazione dei rischi semplificato per le piccole realtà lavorative. Si tratta effettivamente di un documento che contiene un cospicuo elenco dei rischi che dovrebbe essere per il 90% dei casi esaustivo.

Secondo Lei rispetto al passato, esiste dal punto di vista dei datori di lavoro un valore aggiunto che prima non c'era?

Sì. Al di là della lista dei rischi contenuta nelle Procedure standardizzate sono a mio parere uno strumento molto utile, che associa a ogni rischio tutti i richiami normativi e i richiami anche alle norme tecniche di riferimento.



CADUTE DALL'ALTO

Arganello, ecco come usarlo in sicurezza

Sono troppi gli incidenti mortali per uso improprio delle attrezzature

IL FATTO

È accaduto a Milano in una palazzina in viale Suzzani nel mese di marzo. Il titolare di una piccola impresa edile muore cadendo dal quarto piano da 20 metri di altezza, mentre stava sistemando il filo di una carrucola. Ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal balcone.

IL COMMENTO

Drammatiche le conseguenze che avrebbero potuto essere evitate solo se il lavoratore avesse rispettato le principali norme di sicurezza per l'utilizzo dell'argano a bandiera.

Ecco le principali attenzioni che devono essere adottate prima dell'uso:

- Verificare che il braccio girevole portante l'argano sia stato fissato, mediante staffe, con bulloni a vite muniti di dado e controdado, a parti stabili quali pilastri di cemento armato o elementi in ferro;
- Qualora l'argano a bandiera debba essere collocato su un ponteggio, accertarsi che il montante su cui verrà ancorato sia stato raddoppiato a partire da terra;
- Assicurarsi dell'affidabilità dello snodo di sostegno dell'argano a bandiera;
- Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di sicurezza del gancio);
- Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del carico, sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo stesso;
- Accertarsi della funzionalità della pulsantiera di comando;
- Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell'argano, delle tavo-

L'argano da cantiere è un'attrezzatura indispensabile che va utilizzata seguendo scrupolosamente le istruzioni indicate dal costruttore. Purtroppo succede spesso di leggere sui giornali di incidenti mortali accaduti per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza nell'utilizzo dell'argano. Si concretizza, così, il primo dei rischi da lavoro in cantiere: la caduta dall'alto a causa del sollevamento dei carichi. Come fare per evitare il peggio e ridimensionare la nefasta evenienza? Come detto, basta seguire le avvertenze indicate nel libretto di istruzioni dell'attrezzatura. Di seguito riportiamo alcuni passaggi fondamentali per la sicurezza del lavoratore che utilizza l'argano a bandiera.

le fermapiEDE da 30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano del lavoro e sporgenti 20 cm.) aventi la funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di ricezione del carico;


- Verificare che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano terra;
- Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche aeree;
- Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;
- Prima di utilizzare l'elevatore effettuare una corsa a vuoto per la verifica dei dispositivi di fine corsa ed in generale del corretto funzionamento della macchina

DURANTE L'USO

- Usare i dispositivi di protezione individuale;
- Verificare i punti di ancoraggio dell'imbracatura, che siano stati fissati a sostegni adeguati;
- Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e della perfetta chiusura della sicura del gancio;
- Prima di sganciare il carico, deve essere verificato che sia appoggiato stabilmente;
- Non deve essere liberato un carico sospeso in maniera improvvisa, come a seguito del taglio dell'imbracatura, poiché ciò può causare una controreazione elastica sull'intera struttura;
- Non avvicinare le mani o parti del corpo al tamburo durante il funziona-

mento, perché potrebbero rimanere impigliate nella fune che si avvolge causando gravi infortuni;

- Verificare visivamente lo stato della fune giornalmente o ogniqualvolta si presentino sollecitazioni anomale (attorcigliamenti, forti incastri nelle spire, piegature o sfregamenti);
- Evitare l'uso della macchina in caso di condizioni ambientali avverse (forte vento o temporali) in quanto il carico non è guidato;
- Durante il funzionamento non permettere che il carico cominci a ruotare: la fune potrebbe rompersi;
- Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per imbracare carichi; l'argano non deve essere mai abbandonato con il carico sospeso.



L'operatore che riceve il carico in quota deve far uso di ferro uncinato quando tira il materiale, al fine di non doversi sporgere.

Accordo Stato Regioni su attrezzature da lavoro

Numerosi i macchinari edili che rientrano nell'elenco

Individuare le attrezzature da lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori spetta alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni così come prevede il comma 5 dell'art. 73 del D.Lgs 81/08.

Con l'accordo tra Stato e Regioni siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60 si dà finalmente concretezza a un adempimento atteso sin dal 2008.

L'accordo citato riguarda l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

I lavoratori sono i soggetti a cui è indirizzata l'azione di formazione e informazione specifica. In ottemperanza alla legge essi devono essere informati e opportunamente formati circa l'utilizzo di particolari attrezzature da lavoro che richiedono una specifica conoscenza per il loro corretto funzionamento in piena sicurezza.

Tra le attrezzature soggette a questo tipo di informazione-formazione specifica rientrano anche numerosi macchinari utilizzati nei cantieri edili quali:

- gru a torre;
- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.

Ai datori di lavoro e ai lavoratori si ricorda che la formazione specifica prevista dall'accordo per queste attrezzature non è da considerarsi sostitutiva della formazione obbligatoria spettante, comunque, a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08. In altre parole, il rilascio del così detto "patentino" per l'utilizzo di determinate attrezzature non costituisce affatto un percorso sostitutivo o una diversa modalità di formazione alla sicurezza, ma rappresenta un ulteriore obbligo per il datore di lavoro rispetto a

quelli di informazione e formazione già previsti. Dunque, il lavoratore prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature dovrà essere abilitato per la tipologia di attrezzature e quindi informato, formato e addestrato sulla attrezzatura specifica in uso, ed alla pratica di essa secondo le specifiche previste dal costruttore nell'apposito libretto di istruzioni.

IL PATENTINO DI ABILITAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI PER LE ATTREZZATURE NON SOSTITUISCE GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE

Per alcune attrezzature, poi, l'accordo Stato Regioni individua anche le sottocategorie, vediamo in dettaglio alcuni

esempi. Tra i **Carrelli elevatori** semoventi con conducente a bordo si evidenziano:

- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carrelli industriali semoventi;
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi.

Le **Macchine movimento terra** sono classificate come segue:

- Escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 Kg;
- Escavatori a fune;
- Pale caricatrici frontali con massa operativa maggiore di 4500 Kg;
- Terna: macchina semovente a ruote o a cingoli, dotata di cassone aperto, progettata sia per il montaggio di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore;
- Autoribaltabile a cingoli con massa operativa maggiore di 4500 kg;
- Pompa per calcestruzzo: dispositivo capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.



I dati sugli infortuni e il quinto rapporto Inail-Regioni sulle malattie professionali

Diminuiscono le denunce dei casi di infortunio e aumentano gli infortuni per malattie professionali. Questa è in sintesi la situazione fotografata dal Rapporto annuale Inail sugli infortuni 2011 e dal quinto Rapporto Inail - Regioni sulle malattie professionali 2007-2008 (MALPROF) presentati a luglio dall'Istituto. Rispetto al 2010 gli infortuni denunciati calano del 6,6% passando da 776.099 del 2010 ai 725.174 casi denunciati nel 2011. La diminuzione più accentuata si è registrata nell'industria dove, a fronte di un calo occupazionale dello 0,6%, gli infortuni sono calati del 9,9%.

Il settore delle costruzioni fa registrare

un calo dell'11% complice sicuramente la crisi che come è noto ha colpito fortemente questo segmento produttivo. In calo anche gli infortuni mortali, con un -5,4%, passati da 973 del 2010 a 920 casi del 2011.

Tra gli stranieri (138 morti denunciate contro le 141 del 2010) i maggiormente colpiti dal fenomeno sono i rumeni con 43 casi su 141 pari al 30%.

Malattie professionali in crescita grazie anche ai nuovi strumenti imposti dalla legislazione. Dal 2007 (come riportato dal rapporto Inail - Regioni MALPROF, le denunce di malattie professionali sono aumentate di 17.625 unità (pari al 160%), mentre rispetto al 2010 l'incre-

mento è del 10%, passando da 42.465 a 46.558 casi denunciati. Le malattie osteoarticolari e muscolo tendinee sono in vetta alla classifica con 23.708 casi segnalati su 46.558 nel 2011 e in aumento, del 56%, rispetto al 2010. Il Rapporto MALPROF mette in evidenza anche le fonti di segnalazione delle malattie professionali: da medico competente il 49%, da ospedali il 19% e da istituti di ricerca l'8%.

In Lombardia tra le patologie denunciate, in totale 30, le prime dieci riguardano da vicino il settore dell'edilizia, che purtroppo si colloca sempre primi posti per tutte le 10 prime dieci patologie segnalate dal rapporto MALPROF.

Fattore di rischio per i lavoratori

Esposizione ai raggi solari

Un pericolo insidioso, sottovalutato e nascosto. Si tratta dell'esposizione ai raggi solari - in particolare gli ultravioletti - durante l'attività lavorativa, più frequente nei mesi estivi e, tuttavia, non assente in ambiente chiuso quando ci si espone alle radiazioni ottiche artificiali (art. 214 D.Lgs 81/08). Un rischio difficile da valutare dal punto di vista della malattia professionale, perché le radiazioni solari non sono generalmente percepite come pericolose e perché presenti anche fuori dall'ambito lavorativo, nella vita privata quando si praticano attività sportive e ricreative all'aria aperta o si fa uso delle lampade abbronzanti. Lo studio condotto da ISPO (Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze) i cui dati sono stati presentati a Firenze il 18 aprile 2012 nell'ambito del Seminario dal titolo "Piano mirato regionale sul rischio di radiazione ultravioletta solare nei lavoratori outdoor" dimostra la complessità di definire l'esposizione alle radiazioni solari per il singolo lavoratore e di confrontare i livelli di esposizione per analoghe

categorie professionali. In ogni caso i lavoratori in esterno ricevono 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori che operano al coperto.

Dunque, si tratta di un rischio subdolo, decisamente difficile da quantificare ma ciononostante ben presente tra le denunce di malattie professionali, come messo in evidenza dalla classifica lombarda presentata dal quinto rapporto INAIL- Regioni MALPROF per il biennio 2007-2008, dove le malattie della pelle si attestano al sesto posto su trenta tra le patologie causate dall'attività lavorativa. Tanto più che le radiazioni solari in quanto tali non sono trattate come rischio specifico nemmeno nel D.Lgs 81/08, che contempla le radiazioni UV A,B,C solo nell'ambito delle radiazioni artificiali (art. 214), e per le quali si prevede una precisa procedura nell'individuazione e trattamento del rischio, da inserire nel Documento di valutazione dei rischi e nel protocollo di Sorveglianza sanitaria. Tuttavia, siccome le radiazioni solari si compongono per il 6% da raggi UV, classificati dallo IARC* come

agenti cancerogeni, è facile supporre che l'esposizione alle radiazioni solari per un prolungato lasso di tempo a causa lavorativa, come capita anche agli operai edili nei cantieri all'aperto, sia nociva per la salute delle persone soprattutto se questo rischio è associato o si sovrappone contemporaneamente ad altri fattori di rischio e insiste sullo stesso soggetto. Pensiamo ad esempio a un operaio edile impegnato d'estate in un cantiere stradale: la persona si trova contemporaneamente esposta al rischio radiazione solare UV e al rischio da esposizione a IPA.

**IARC: International Agency for Research on Cancer. L'Agenzia internazionale di ricerca sul cancro che identifica i fattori ambientali che incidono sul rischio cancro. Nell'ambito delle monografie IARC i raggi ultravioletti sono considerati fattori cancerogeni classificati tra i 108 agenti del Gruppo 1. Gli studi IARC sono utilizzati dalle agenzie nazionali per la salute come supporto scientifico alle loro azioni per prevenire le esposizioni ai potenziali cancerogeni.*

Rapporto Formedil: il settore si professionalizza e aumentano i lavoratori ai corsi di formazione

Ma il numero di lavoratori per impresa cala progressivamente

Presentato in giugno a Sirmione all'Assemblea nazionale degli Rlst dell'Edilizia, il Rapporto Formedil 2012 (su dati 2011) mette in luce gli aspetti legati alla formazione del personale che poi costituisce la base della forza lavoro nel settore edile.

In particolare per quanto riguarda la formazione per la sicurezza nel 2011 sono stati realizzati dal sistema delle scuole edili 3.476 corsi di formazione, in aumento del 1,3% rispetto all'anno precedente, che hanno portato alla maggiorazione dello 0,4% degli allievi formati. Relativamente all'apprendistato il trend è decisamente positivo. In aumento gli allievi, soprattutto nei corsi di formazione professionalizzanti (operai e tecnici) dove l'incremento rispetto al 2010 raggiunge quasi il 30% (+8,6 professionalizzante

operai; +29,6 professionalizzante tecnici). L'altro aspetto significativo messo in evidenza dai dati Formedil riguarda la consistenza delle imprese edili. La tendenza alla diminuzione del numero di addetti per impresa iniziata negli anni Settanta, è ormai consolidata e la quota si attesta attorno ai 3 lavoratori medi.

Nel 2007 in Italia il 93% delle imprese edili aveva una forza lavoro inferiore ai 9 addetti, con la media di 3,1 lavoratori per azienda rilevata nel 2009.

Con la crisi la situazione è peggiorata: dai 3 addetti medi si è progressivamente passati alla frammentazione delle microimprese, per raggiungere quote sempre più elevate di imprese individuali presenti nei cantieri edili, dove la cura per la sicurezza dei lavoratori rischia, spesso, di passare in secondo piano.



www.sirsrer.it è on line un servizio utile pensato per i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori

SIRS-RER, il Servizio Informativo per Rappresentanti della Sicurezza della Regione Emilia-Romagna dell'Ausl di Bologna è finalizzato alla erogazione di attività di assistenza nei confronti della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), svolta in forma organizzata e continuativa nei luoghi di lavoro. Il SIRS-RER svolge la sua attività coordinando il sito internet dove è possibile accedere alle notizie, alla normativa, alla documentazione e a interpretazioni, costantemente aggiornate, alle novità in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, ma è anche di supporto agli RLS, attraverso gli incontri personali che tiene nei propri uffici previo appuntamento, e tramite l'organizzazione di momenti di incontro seminariale sulle ultime tematiche di maggior interesse.

A titolo gratuito il SIRS-RER provvede all'invio tramite posta ordinaria del materiale documentale presente nel sito internet.

All'indirizzo www.sirsrer.it sono scari-

cabili le schede del seminario dal titolo "Il ruolo del RLS nella valutazione dello stress Lavoro-Correlato (D.lgs 81/08)" per fornire punti di riferimento su come gestire il proprio ruolo nel processo di valutazione del rischio. Gli uffici del SIRS-RER si trovano presso il Dipartimento di Sanità Pubblica

dell'AUSL di Bologna, in via A. Gramsci a Bologna e sono aperti dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 16,30. Accedendo agli uffici del SIRS-RER si potrà sia consultare il materiale presente in Biblioteca del SIRS e le riviste specializzate del settore, sia visionare il materiale audio-visivo.



Conosci il tuo Rlst di Asle zona per zona

L'elenco dei nominativi con le informazioni utili

TERRITORIO 1

Gaspari Monica

335.5823478

monica.gaspari@asle.it

COMUNI: Abbiategrasso, Arconate, Bernate Ticino, Bubbiano, Besate, Boffalora Sopra Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Calvignano, Casorezzo, Castano Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ossona, Ozzero, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rosate, Santo Stefano Ticino, Turbigo, Vanzaghella, Vernate, Villa Cortese.

MILANO: zona 6

TERRITORIO 2

Morlacchi Rachele

335.5823477

rachele.morlacchi@asle.it

COMUNI: Albairate, Arluno, Bareggio, Binasco, Canegrate, Casarile, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cislino, Corbetta, Corsico, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Legnano, Nerviano, Noviglio, Parabiago, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Trezzano sul Naviglio, Vanzago, Vermezzo, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

MILANO: zona 7

TERRITORIO 3

Samà Francesco

335.5823476

francesco.sama@asle.it

COMUNI: Arese, Baranzate, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Desio, Garbagnate Milanese, Lainate, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Rho, Senago, Settimo Milanese, Solaro, Varedo.

MILANO: zone 8, 9

TERRITORIO 4

Voch Luca

335.5823474

luca.voch@asle.it

COMUNI: Albiate, Arcore, Barlassina, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

MONZA

02.48707068
ASLE NUMERO DI FAX

Per saperne di più sui servizi offerti dall'associazione visita il sito www.asle.it

I nove Rlst per i lavoratori delle imprese edili sono a disposizione gratuitamente.

Scarica i moduli e le istruzioni per la richiesta nella sezione modulistica.

TERRITORIO 5

Ielapi Mario

393.9997413

mario.ielapi@asle.it

COMUNI: Agrate Brianza, Aicurzio, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Bussero, Cambiagio, Caponago, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cavenago di Brianza, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inzago, Masate, Mezzago, Ornago, Pessano con Bornago, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Roncello, Ronco Briantino, Trezzano Rosa.

TERRITORIO 6

Brambilla Vittorio

346.7481817

vittorio.brambilla@asle.it

COMUNI: Brugherio, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Pioltello, Segrate, Sesto San Giovanni, Vimodrone.

MILANO: zone 1, 2, 3

TERRITORIO 7

Marengo Giuseppe

335.5971603

giuseppe.marengo@asle.it

COMUNI: Colturano, Dresano, Liscate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Rodano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Settala, Tribiano, Truccazzano, Vignate, Vizzolo Pedrabissi.

MILANO: zona 4

TERRITORIO 8

Damato Raffaele

348.4580639

raffaele.damato@asle.it

COMUNI: Assago, Basiglio, Boffalora d'Adda, Borgo San Giovanni, Buccinasco, Carpiano, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Comazzo, Galgagnano, Lacchiarella, Locate di Trivulzi, Lodi Vecchio, Marudo, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Opera, Pieve Emanuele, Rozzano, San Zenone al Lambro, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Valera Fratta, Zelo Buon Persico.

MILANO: zona 5

TERRITORIO 9

Ripamonti Roberto

335.5823475

roberto.ripamonti@asle.it

COMUNI: Abbazia Cerreto, Bertoneco, Borghetto Lodigiano, Brembio, Camairago, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Cassano d'Adda, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Codogno, Cornate d'Adda, Corneigliano Laudese, Corno Giovine, Corno Vecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Maccastorna, Mairago, Maleo, Massalengo, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Terranova dei Passerini, Trezzo Sull'Adda, Turano Lodigiano, Vaprio d'Adda, Villanova del Sillaro.

LODI

In questo numero hanno collaborato: Giuseppe Bonelli, Mario Ielapi, Roberto Ripamonti
Editing e testi a cura di Luisa Rota

L'ALTRA COPERTINA